



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 14 del 03.06.2021

OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza n° 01058/2020 del C.G.A per la Regione Sicilia .

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,45** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
2)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
3)	Di Blasi Caterina	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
4)	Saglimbeni Daniele	SI	12)	Fichera Simona	SI da remoto
5)	Leotta Giuseppe	SI			
6)	Schilirò Roberto	NO			
7)	Pollastri Gianpiero	SI			
8)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 01
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Barbagallo Alessia e Tornatore Emanuele.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente procede alla trattazione del punto n° 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza n° 01058/2020 del C.G.A per la Regione Sicilia”*

Si procede a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e votanti.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

Si vota sulla immediata esecutività della proposta.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

APPROVARE la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza n° 01058/2020 del C.G.A per la Regione Sicilia”*.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.....04.....DEL.....26-02-2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A. per la Regione Sicilia.

SETTORE IV

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi

Richiamata la Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A per la Regione Sicilia, (sul Ricorso N. 500/2020 proposto dal Comune di Giardini Naxos contro Marino Letterio e per la riforma della Sentenza del TAR per la Sicilia – Sez. staccata di CT, n. 151/2020), con la quale questo Ente veniva condannato... al pagamento delle spese del grado che liquida in €. 1.000, oltre oneri di legge se dovuti;

Preso atto che con Deliberazione di C.C. n. 55 del 28.12.2020 veniva riconosciuto il debito f.b. di €. 1.000,00 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, a favore del Sig. Marino Letterio in esecuzione alla superiore Sentenza, e che detta somma veniva impegnata e liquidata con successive Determinazioni Dirigenziali n. 388-1102/2020 e n. 24-78/2021;

Viste le comunicazioni inviate tramite pec dall'Avv. Francesco De Domenico, nota prot. n. 610 del 12.01.2021 e nota prot. n. 2474 del 01.02.2021, con le quali lo stesso, in nome e per conto del Sig. Marino Letterio, faceva rilevare che il Comune risultava ancora debitore della somma di €. 196,00 (e precisamente €. 150,00 per rimborso spese generali ed €. 46,00 per Cassa Previdenza Avvocati) in favore del suo assistito;

Ritenuto opportuno pertanto procedere al pagamento di tale somma al Sig. Marino Letterio al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Erario Comunale;

Considerato che la spesa di €. 196,00 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Che la somma di €. 196,00 trova copertura finanziaria al Cap.6642-2.....del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	€. 196,00	Anno 2021	€. 196,00
Totale	€. 196,00	Totale	€. 196,00

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il restante debito di €. **196,00**, e precisamente €. 150,00 per rimborso spese generali ed €. 46,00 per Cassa Previdenza Avvocati, a saldo di quanto dovuto in esecuzione della Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A per la Regione Sicilia, (*sul Ricorso N. 500/2020 proposto dal Comune di Giardini Naxos contro Marino Letterio e per la riforma della Sentenza del TAR per la Sicilia – Sez. staccata di CT, n. 151/2020*), a favore del Sig. Marino Letterio;

Dare atto che il mancato riconoscimento potrebbe comportare ulteriori spese a carico dell'Ente e, pertanto, potrebbe causare un danno patrimoniale;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di €. 196,00 all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. ...~~6642.2~~...del Bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (*armonizzazione sistemi contabili*):

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	€. 196,00	Anno 2021	€. 196,00
Totale	€. 196,00	Totale	€. 196,00

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio trascorso;

Dare atto, altresì, che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile dell'Istruttoria


Istruttoria Amministrativa
Sig.ri Comuni Di Brila

Il Proponente

Il Sindaco


Dott. Giorgio Stracuzzi



Publicato il 17/11/2020

N. 01058 /2020 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2020, proposto dal Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Ambrogetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Cesare Montante in Palermo, via G. di Giovanni, n. 14;

contro

Letterio Marino, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 151/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Letterio Marino;

Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del d.l. 137/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 - svoltasi da remoto in videoconferenza - il Cons. Giuseppe Verde. Considerato presente l'avv. Francesco De Domenico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune appellante considera ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso promosso dal sig. Letterio Marino per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza del 9 Agosto 2018 relativa alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi di edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art.35 della Legge n.865/1971.

2. Il ricorso in appello è affidato ad un unico articolato motivo con il quale il Comune appellante, in buona sostanza, ritiene di essersi attivato nell'istruzione della pratica riscontrando le istanze del Marino e non approvando la richiesta di stipula della convenzione per l'eliminazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione. Ne consegue che "non può affermarsi che il Comune di Giardini Naxos sia rimasto in silenzio sulla istanza dell'interessato che ha avuto piena conoscenza dell'esito negativo delle sue istanze".

Parte appellante precisa che il Comune non avrebbe avuto alcun obbligo di accogliere la richiesta di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione.

2. Si è costituito nel presente grado del giudizio il signor Marino Letterio depositando in data 18 giugno 2020 la memoria nella quale preliminarmente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività in quanto la sentenza del Tribunale è stata notificata al Comune in data 24 gennaio 2020, ma l'appello è stato notificato solo in data 15 maggio 2020, dunque oltre il termine dimidiato di 30 giorni (scaduto il 23 febbraio 2020) come risultante dal combinato disposto degli articoli

87 e 92, comma 1, c.p.a. Il successivo deposito è stato perfezionato solo in data 11 giugno 2020, dunque oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica come risultante dal combinato disposto degli articoli 87 e 94 c.p.a..

3. Il Comune appellante ha curato il deposito di documentazione e nella memoria del 9 ottobre 2020 prende posizione sull'eccezione avanzata da controparte asserendone l'infondatezza in quanto si sostiene che dalla lettura coordinata degli artt. 114, 92 e 87 c.p.a. dovrebbe trarsi la conclusione che nel caso di specie non si dovrebbe parlare di dimidiazione del termine: *“l'art. 87, comma 3, è in evidente correlazione logico-sistematica con l'art. 92, comma 1: invero, sia l'uno che l'altro per i ricorsi introduttivi, rispettivamente in primo grado ed in grado di appello, escludono la dimidiazione del termine”*.

3.1. Parte appellante per quel che attiene al merito della controversia si riporta a quanto già dedotto con il ricorso in appello.

4. Parte appellata ha con la memoria del 21 ottobre 2020 ha esposto le ragioni per le quali l'eccezione di tardività sarebbe fondata e nel merito ha contestato quanto dedotto dal Comune appellante con il ricorso in appello.

4.1. Parte appellata ha - con le note di udienza del 10 novembre 2020 chiesto il passaggio in decisione della controversia sulla base degli scritti difensivi senza discussione orale.

5 Nel corso dell'udienza de 12 novembre 2020 la lite è stata posta in decisione.

6. Il Collegio ritiene di dover pregiudizialmente scrutinare l'eccezione formulata dall'appellato di irricevibilità dell'appello perché tardivo.

7. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4400) ha respinto la tesi secondo la quale il dimezzamento dei termini processuali non si applicherebbe al ricorso di appello, in mancanza di una previsione specifica in tal senso nell'art. 117 c.p.a. e della sottrazione degli atti introduttivi del giudizio alla dimidiazione, secondo la previsione espressa nell'art. 87 co 3 cp.a..

7.1. Più precisamente risulta chiarito che *“la tesi - affermata isolatamente in prossimità dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (Cons.*

Stato, sez. VI, n. 1551 del 2011) - è stata definitivamente superata dalla unanime giurisprudenza successiva alla novella, degli articoli in argomento, ad opera del correttivo dello stesso codice (d.lgs. n. 195 del 2011)”.

7.2. La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di precisare che *“la previsione dell'art. 87, comma 3, c.p.a., del dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio, si applica anche alla notifica dell'appello, poiché atto non compreso tra quelli per la cui notificazione restano confermati i termini ordinari, individuati espressamente nella stessa disposizione, quali il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti; in particolare, non potendosi sostenere la riconduzione dell'atto di appello alla nozione di "ricorso introduttivo", in quanto relativa al ricorso di primo grado”* (cfr. tra le tante, sez. VI, n. 2706 del 2016; n. 530 del 2014; sez. V n. 2274 del 2013; C.G.A.R.S. n. 45 del 2012).

8. Il Collegio nel condividere gli approdi giurisprudenziale appena richiamati ha modo di constatare che

- la sentenza gravata è stata notificata al Comune in data 24 gennaio 2020 (allegato n. 2 alla memoria di costituzione di parte appellata);
- l'appello è stato notificato in data 15 maggio 2020;
- il successivo deposito è stato perfezionato solo in data 11 giugno 2020.

Ne consegue la irricevibilità per tardività del ricorso in appello che avrebbe dovuto essere notificato al massimo entro il termine dimezzato di 30 giorni (scaduto il 23 febbraio 2020) come risultante dal combinato disposto degli articoli 87 e 92, comma 1, c.p.a.

Per completezza si precisa che anche il successivo deposito risulta tardivo rispetto alla notificazione (tardiva anch'essa) del ricorso in appello, non essendo stato rispettato il termine dimezzato di quindici giorni.

9. Gli ulteriori motivi di censura non possono che risultare assorbiti (*rectius* improcedibili), non potendo, comunque condurre, per le ragioni esposte in premessa, alla caducazione della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida nella somma di €1.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio svoltasi da remoto in videoconferenza del giorno 12 novembre 2020 con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Verde

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

Preg.mo
Arch. La Maestra,

la ringrazio per la comunicazione. Tuttavia come già evidenziato con la mia precedente dell'11.01.2021, inviata a mezzo PEC al protocollo, formulata in riscontro alla Vs nota n. Prot. 527 di pari data, l'importo dovuto per le spese liquidate dal CGA nel giudizio n. 500/2020 R.R. è pari ad € 1.196,00, come di seguito precisato: € 1.000,00 somma liquidata in sentenza + € 150,00 rimborso forfetario spese generali 15% come per legge + € 46,00 CPA 4%).

Vi invito quindi formalmente a corrispondere, con le stesse modalità, l'ulteriore importo di € 196,00 in favore del mio assistito, ancora dovuto a saldo, e precisamente € 150,00 per rimborso spese generali - come è più che noto sempre dovute all'avvocato anche senza esplicita indicazione in sentenza (tra le tante Cass. Civ. n. 9385/2019 - Cass. Civ. 17076/2020 "*il rimborso cd. forfetario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore*") ed € 46,00 per Cassa previdenza avvocati.

Rimango in attesa dell'ulteriore bonifico a stretto giro e porgo

Distinti saluti


Avv. Francesco De Domenico

Da : "utcgardininaxos@pec.it" utcgardininaxos@pec.it
A : "francesco de domenico" avv.francescodedomenico@pec.giuffre.it
Cc :
Data : Mon, 1 Feb 2021 08:26:26 +0100
Oggetto : Marino Letterio

Si allegano per sua opportuna conoscenza le determinate di liquidazione inerenti le cause Marino/Comune di Giardini Naxos.

Distinti Saluti

Il Responsabile del IV settore
(Arch. Sebastiano La Maestra)





COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE


N. 04 DEL 26-02-2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A. per la Regione Sicilia.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 23/02/2021



Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 196,00 sull'intervento Cap. 0642-2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 26-02-2021

Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile del Settore Operativo
e p.c. Al Sindaco

Verbale n. 03/2021 del 18/05/2021

Il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata del debito fuori bilancio è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di riconoscimento con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A. per la Regione Siciliana.

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 17,00 mediante teleconferenza causa emergenza Covid-19, si riunisce il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente;
- Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N.04 del 26.02.2021 di cui all'oggetto del presente verbale, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A. per la Regione Siciliana";

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;...omissis.

Vista la sentenza n.1058/2020, pubblicata il 17.11.2020, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana promossa dal Sig. Letterio Marino contro il Comune di Giardini Naxos per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune sull'istanza presentata il 9.08.2018, nel quale "il Consiglio, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile" in quanto effettuato oltre i termini previsti per legge e "condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida nella somma di €1.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.";

Considerato che con deliberazione di C.C. n.55 del 28.12.2020 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio di €1.000,00 ai sensi dell'art.194 comma1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in esecuzione alla sentenza di cui sopra ma non venivano compresi né l'importo del 15% relativo alle spese generali né l'importo del C.P.A.;

Considerato che, il debito fuori bilancio è una obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica ed in particolare degli articoli del TUEL n.151 inerente i "Principi in materia di contabilità" e il n.191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

Considerato che, i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Considerato che la Corte dei Conti con le Deliberazioni n.80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR, ha delineato che la deliberazione consiliare in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è

finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642-2 dell'importo di €196,00;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Marino Letterio, in esecuzione Sentenza N. 01058/2020 del C.G.A. per la Regione Siciliana”* **subordinandolo, comunque, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2021-2023.**

Il Collegio invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Il Collegio invita, infine, il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Regione Siciliana.

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 17.40 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 18.05.2021

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè


Firmato digitalmente


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Rita Micalizzi)


Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Ragusa)









Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma I, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale